

SPESE IN PREDEDUZIONE EX ART. 2770 C.C

Devono essere soddisfatte prima di ogni altro credito le spese di esecuzione che si collocano in prededuzione ex art. 2770 c.c..

Rientrano nel novero di queste spese assistite dal privilegio ex art. 2770 c.c. le spese di giustizia sostenute per atti conservativi e di esecuzione a vantaggio e nell'interesse di **"tutti i creditori"**.

Sono comprese in queste spese:

-le spese liquidate in favore degli ausiliari del G.E. (custode, delegato e esperto stimatore);

-le spese legali per il primo pignoramento se fruttuoso compresa la notifica dell'atto di precetto;

-le spese per sequestro conservativo se anteriore al pignoramento;

-le spese per giudizi di divisione necessari alla esecuzione su beni indivisi;

-le spese sostenute dallo Stato nei processi esecutivi immobiliari in cui il creditore procedente ovvero un creditore intervenuto ovvero lo stesso debitore siano stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato (art. 135 comma 2 d.P.R. 115/02);

-le spese per giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, limitatamente alle eccezioni concernenti la proprietà o la pignorabilità dei beni, ovvero la prosecuzione della procedura esecutiva, purchè vi sia stata una liquidazione giudiziale;

-le spese di conservazione materiale se autorizzate dal G.E..

NO le spese legali relative alla formazione del titolo seguono la stessa collocazione del credito cui afferiscono,